



Rilancio settori agricoli in crisi A.S. 1249

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1249
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	14
Commissione competente :	Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
Sede:	consultiva

Contenuto

Il decreto-legge reca interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino e il settore ittico. Il provvedimento reca, inoltre, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. **Il provvedimento è già stato esaminato dalla Camera (A.C. 1718)**

In particolare, **l'articolo 1** contiene misure per il settore del latte ovino, istituendo un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a migliorare la qualità e la qualità del latte ovino attraverso una pluralità di interventi. Questi devono soddisfare le condizioni dei regolamenti europei relativi al limite dei contributi elargibili nel regime *de minimis* e alla compatibilità degli aiuti con le regole del mercato interno. I contributi sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni per il 2019. Si rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo (comma 2).

L'articolo 2 prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto delle regole relative agli aiuti *de minimis* del settore agricolo. Si rinvia a un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione della disciplina dei contributi.

L'articolo 3 detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

L'articolo 4-bis intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» (la cosiddetta febbre catarrale degli ovini). A tal fine, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

L'articolo 5 incrementa di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale (nello specifico, formaggi DOP da latte di pecora, con particolari caratteristiche di stagionatura e nutrizionali), previa notifica (comma 2) della misura alla Commissione europea da parte del Ministero delle politiche agricole, mentre il comma 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 6 contiene misure di sostegno per le aziende agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018.

L'articolo 6-bis riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale - finalizzato a favorire la ripresa produttiva - ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori

della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, hanno interrotto l'attività e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN.

L'articolo 7 prevede al comma 1 un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019 ed è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis*. La definizione della disciplina dei contributi è anche in questo caso demandata a un decreto MIPAAFT-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 2). Il comma 2-*bis*, aggiunto alla Camera dei deputati, consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni di Calci, Vicopisano e Buti, in provincia di Pisa, che hanno subito danni dagli incendi verificatesi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno. Il comma 2-*ter* indica la copertura finanziaria della misura, mentre il comma 2-*quater* demanda a un decreto la disciplina dei contributi.

L'articolo 8 reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Il comma 1 introduce un articolo 18-*bis* al decreto legislativo n. 214 del 2005, disponendo che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La norma precisa tuttavia che può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione. Si prevedono poi sanzioni amministrative pecuniarie a carico del proprietario, del conduttore o del detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto procedono all'estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla predetta sanzione, aumentata del doppio. Si stabiliscono inoltre le forme di pubblicità dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria e le conseguenti modalità di attuazione dei provvedimenti da parte del personale preposto nei fondi interessati

L'articolo 8-bis modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un'apposita sanzione pecuniaria (da 516 a 30.000 euro) in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi.

L'articolo 8-ter reca misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Il comma 1 prevede che per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta (con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento), in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica, e senza bisogno di attendere le valutazioni ambientali.

L'articolo 8-quater prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa* (tranne la zona di contenimento). La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1). Per l'adozione e la disciplina del Piano si rinvia - previo parere della Conferenza Stato-regioni - a un decreto del Ministero delle politiche agricole, con finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'articolo 9 reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE relativi agli aiuti *de minimis* e secondo le modalità stabilite con un decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di 20 milioni di euro per il 2019 (comma 1), a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) (comma 2).

L'articolo 10-bis interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 10-ter autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti (commi 1 e 2) nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune.

L'articolo 10-quater, tra le altre cose impone che i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere - ad eccezione dei contratti di carattere

stagionale - una durata non inferiore a dodici mesi. Inoltre, si affida all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il compito di elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli, stabilendo che, in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa europea (regolamento UE n. 1308/2013: presenza del prezzo da pagare; della quantità e della qualità dei prodotti; durata del contratto; scadenze e procedure di pagamento; modalità di raccolta dei prodotti) se il prezzo di acquisto è significativamente inferiore ai suddetti costi medi, vi è una pratica commerciale sleale.

L'articolo 10-quinquies, sospende, per le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari, i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari, dichiarando prive di effetti le garanzie fidejussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

L'articolo 11 stanza 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11-bis istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, destinato a finanziare una pluralità di interventi a favore del comparto. Le modalità di attuazione della norma sono rinviate a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

L'articolo 11-ter interviene in materia di contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio. Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie. Il comma 2 modifica l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016 sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dell'ex stabilimento chimico Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale (SIN) per le procedure di bonifica ambientale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie *tutela dell'ambiente*, di **esclusiva competenza statale**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, *alimentazione*, di **competenza concorrente**, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e **agricoltura** di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale in materia raccomanda la presenza di adeguate procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In proposito, con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera (per il testo originario si rinvia alla [nota](#) sull'A.C. 1718), si osserva che:

- l'**articolo 4-bis** prevede che, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), l'intero territorio nazionale sia considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;
- ulteriori disposizioni inserite alla Camera prevedono poi specifici contributi per fronteggiare emergenze territorialmente circoscritte; si tratta in particolare **dell'articolo 6-bis**, recante un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, e dei **commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 7**, recanti interventi compensativi per le imprese del settore olivicolo-oleario colpite da incendi in specifici comuni della provincia di Pisa; *al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire, ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi, il parere delle regioni interessate (rispettivamente Puglia e Toscana);*
- **l'articolo 8-quater** prevede la predisposizione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia; il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Conferenza Stato-regioni; *al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere invece il parere della sola regione interessata, vale a dire la regione Puglia;*
- Alla Camera è stato poi specificato, con riferimento allo stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, di cui **all'articolo 11**, che sull'argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *al riguardo si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", che appare atecnica, con la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni;*
- l'**articolo 11-bis** prevede infine l'adozione di un fondo nazionale per suinicoltura; Il testo prevede che il

decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

- **all'articolo 12**, relativo alla bonifica del sito Stoppani, la Camera ha inserito la possibilità per il Commissario straordinario per l'emergenza, il prefetto di Genova, di indire conferenze di servizi. Nell'ambito della conferenza il dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute può essere superata, in deroga all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, con l'assenso del ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, ove il dissenso sia espresso da un'amministrazione regionale. La procedura ordinaria prevederebbe invece nuove riunioni con le amministrazioni dissenzienti e, nel caso non si raggiunga un'intesa, la trasmissione della questione al Consiglio dei ministri;

Nel corso dell'esame alla Camera è stata invece recepita la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta dell'11 aprile 2019 e volta a richiedere l'inserimento, all'articolo 3, comma 3, della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione ai fini dell'adozione del decreto chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.


Senato: Nota breve n. 84

Camera: nota Questioni regionali n. 25

6 maggio 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0025